



Consiglio Provinciale di Roma

(Estratto del verbale delle deliberazioni della seduta pubblica del 27 maggio 2004)

L'anno 2004, il giorno di giovedì 27 del mese di maggio nella sede dell'Amministrazione Provinciale, in seduta pubblica, si è riunito alle ore 12.00 il Consiglio Provinciale fissato alle ore 10.30.

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

Agostini	Roberta		Latini	Erminio	Assente
Benvenuti	Piergiorgio		Leodori	Daniele	
Biolghini	Tiziana		Leuci	Flavia	
Bozzetto	Giancarlo Franco		Lo Fazio	Aurelio	Assente
Cacciotti	Mario	Assente	Massimiliani	Massimiliano	
Cangemi	Giuseppe Emanuele	Assente	Mattei	Marco	
Catarci	Leonardo	Assente	Maturani	Giuseppina	
Cervellini	Massimo		Melandri	Giovanna	Assente
Cesaroni	Bruno	Assente	Miele	Angelo	Assente
Ciogli	Gino	Assente	Milana	Guido	
Colagrossi	Giovanni Loreto		Moffa	Silvano	
Coloni	Alessandro		Napoleoni	Andrea	Assente
Davenia	Massimo	Assente	Petrella	Bruno	Assente
De Mattia	Filippo	Assente	Petrocchi	Francesco	Assente
Del Vecchio	Edoardo		Posa	Francesco Paolo	
D'Elia	Cecilia	Assente	Ruggeri	Ruggero	Assente
Di Magno	Stefano	Assente	Saltamartini	Barbara	
Ercolani	Enzo		Simeone	Nando	
Fabbi	Maurizio Roberto		Simonelli	Andrea	
Ferrante	Mario Sisto		Terenzi	Remo	
Giordani	Mauro	Assente	Urilli	Sergio	
Labbucci	Adriano		Valentini	Bruno	
			Vincenzi	Marco	

E' presente il Presidente della Provincia Enrico Gasbarra.

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Adriano Labbucci, partecipa il Segretario generale Dr. Francesco Colacicco.

DELIBERAZIONE N. 45

OGGETTO: "Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia e del Consiglio Provinciale presso Enti, Aziende e Istituzioni, da parte del Presidente o del Consiglio Provinciale".

OMISSIS

(Il Presidente informa che sulla proposta di deliberazione sono stati presentati n. 14 emendamenti di cui uno ritirato, tre respinti e otto approvati)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Oggetto: “Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia e del Consiglio Provinciale presso Enti, Aziende e Istituzioni, da parte del Presidente o del Consiglio Provinciale”.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE**PREMESSO**

che l’art. 42, lettera m, del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, attribuisce al Consiglio Provinciale la potestà di definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

che il comma 8 dell’art. 50 dello stesso D.lgs. n. 267/2000, stabilisce che il Presidente della Provincia sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

RITENUTO

che a seguito della entrata in vigore del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000 occorre un opportuno aggiornamento della regolamentazione delle procedure di nomina e designazione dei rappresentanti della Provincia e del Consiglio Provinciale presso Enti, Aziende e Istituzioni, da parte del Presidente o del Consiglio Provinciale;

che l’esperienza compiutasi in 9 anni circa di applicazione del precedente regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 16 giugno 1995 n. 4, rende altresì necessario provvedere a tale aggiornamento;

che tale adempimento di aggiornamento può tenere conto anche delle esperienze e delle buone prassi di altre amministrazioni provinciali italiane;

che conseguentemente necessario revocare la deliberazione del Consiglio Provinciale del 16 giugno 1995 n. 4;

VISTO

il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

lo Statuto e il Regolamento del Consiglio della Provincia di Roma;

vista la Deliberazione G.P. n. 371/18 del 05/05/04 con la quale la Giunta ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Regolamento Consiliare;

visto che il Dr. Antonio Calicchia, Dirigente del Servizio I del Gabinetto del Presidente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 267/2000, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

visto che il Capo di Gabinetto, Dr. Antonio Calicchia, ha accertato la coerenza con i programmi e gli indirizzi dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 16, comma 3, lett. d) della D.G.P. n. 1122/56 del 23.12.2003;

visto che il Direttore Dr. Maurizio Salvi, responsabile del Dipartimento II, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 267/2000, ha espresso parere di regolarità contabile;

visto che il Segretario Generale, Dr. Francesco Colacicco, ai sensi dell'art.97 , commi 2/4 del T.U. 267/2000, e della direttiva della Giunta del 28.5.1997 nulla osserva;

DELIBERA

- 1) di revocare la deliberazione del Consiglio Provinciale del 16 giugno 1995, n. 4;
- 2) di approvare il sotto riportato disciplinare concernente gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia e del Consiglio Provinciale presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Procedutosi alla votazione elettronica il PRESIDENTE dichiara che il provvedimento integrato con gli emendamenti evidenziati in grassetto è approvato all'unanimità con 27 voti favorevoli (Agostini, Benvenuti Biolghini, Bozzetto, Cervellini, Ciogli, Colagrossi, Davenia, D'Elia, Del Vecchio, Ercolani, Fabbri, Ferrante, Gasbarra, Giordani, Labbucci, Leuci, Maturani, Miele, Ruggeri, Saltamartini, Simeoni, Simonelli, Terenzi, Urilli, Valentini, Vincenzi)

Quindi il PRESIDENTE pone ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento testè approvato.

(escono dall'aula i Consiglieri Miele e Simonelli)

Procedutosi alla votazione elettronica il PRESIDENTE dichiara che l'immediata eseguibilità è accordata all'unanimità con 25 voti favorevoli (Agostini, Benvenuti Biolghini, Bozzetto, Cervellini, Ciogli, Colagrossi, Davenia, D'Elia, Del Vecchio, Ercolani, Fabbri, Ferrante, Gasbarra, Giordani, Labbucci, Leuci, Maturani, Ruggeri, Saltamartini, Simeoni, Terenzi, Urilli, Valentini, Vincenzi)

**INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA
PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE PRESSO ENTI, AZIENDE E
ISTITUZIONI, DA PARTE DEL PRESIDENTE O DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

**CAPO I
PRINCIPI GENERALI**

ART. 1

AMBITI DI APPLICAZIONE

Gli indirizzi contenuti nel presente provvedimento si applicano sia alle nomine o designazioni di competenza del Presidente della Provincia, sia a quelle di competenza del Consiglio Provinciale, secondo la vigente normativa.

**CAPO II
REQUISITI, VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

ART. 2

REQUISITI SOGGETTIVI

I rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni devono:

- a) essere cittadini di uno Stato dell'Unione Europea;
- b) avere i requisiti per essere eletti Consiglieri provinciali, se cittadini italiani;
- c) avere i requisiti per essere eletti nelle Assemblee degli Stati membri dell'Unione, se cittadini comunitari;
- d) non avere riportato condanne **passate in giudicato** per reati non colposi per i quali sia prevista una pena detentiva, o per i quali si sia proceduto a patteggiamento, ovvero condanne **passate in giudicato** per reati tributari;
- e) non svolgere attività professionali imprenditoriali incompatibili o configgenti con gli scopi e gli interessi dell'ente, azienda istituzione;
- f) non avere motivi di conflitto in atto con la Provincia di Roma e con l'ente per il quale è candidato;
- g) non essere membro di assemblee elettive o di organi esecutivi nelle Amministrazioni comunali, provinciali, regionali, nel Parlamento nazionale o Europeo, oppure dimettersi da tali cariche, a pena di decadenza dalla nomina o designazione, entro 10 giorni dal perfezionamento del procedimento amministrativo relativo;
- h) non avere già ricoperto per due mandati consecutivi l'incarico stesso;
- i) avere una competenza tecnica, culturale e/o amministrativa attinente all'incarico da ricoprire, conseguita per studi e ricerche effettuate, per esperienze professionali maturate anche a seguito di funzioni svolte presso aziende pubbliche, private, enti o strutture di tipo associativo, nonché per incarichi pubblici ricoperti. Tali requisiti devono essere comprovati da specifico curriculum che deve essere allegato all'atto di candidatura; se candidati alla nomina in collegi sindacali o dei revisori, essere iscritti nei relativi albi professionali;
- j) non essere coniugi, ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al terzo grado, del Presidente della Provincia, ovvero degli Assessori Provinciali ovvero dei Consiglieri Provinciali, ovvero dei Dirigenti dell'Amministrazione Provinciale siano essi dipendenti o collaboratori esterni.

ART. 3

INCOMPATIBILITA'

Salvi i casi previsti dalla legge, sono incompatibili e non possono ricoprire incarichi di cui ai presenti indirizzi:

- a) i componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti o organismi ai quali la nomina o designazione si riferisce;
- b) coloro che si trovano in condizioni di conflitto di interesse rispetto all'incarico, avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con le competenze istituzionali dell'ente, azienda o istituzione cui l'incarico si riferisce;
- c) coloro che, in qualsiasi modo, siano in rapporto di dipendenza, di partecipazione o di collaborazione contrattuale con l'Amministrazione Provinciale ovvero con l'ente nel quale rappresentano la Provincia;
- d) coloro i quali siano già stati nominati o designati in altro Ente, Società e Organismo a cui partecipa la Provincia di Roma;
- e) coloro i quali ricorrano nella fattispecie di cause ostative di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- f) coloro che siano stati dichiarati falliti.

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità nel corso del mandato, comporta la revoca della nomina o della designazione.

CAPO III

MODALITA' DELLE CANDIDATURE

ART. 4

FORME DI PUBBLICITA'

Entro 90 giorni dalla scadenza del periodo in cui le nomine o le designazioni, del Presidente o del Consiglio Provinciale, debbono essere fatte a norma di legge, Statuto o di Regolamento degli Enti, Aziende ed Istituzioni, il Gabinetto del Presidente avvia le procedure previste nel presente atto, dando in primo luogo adeguata pubblicità degli incarichi da affidare e delle loro caratteristiche.

Tale pubblicità dovrà essere assicurata tramite pubblicazione di apposito avviso su due quotidiani di grande diffusione con cronaca provinciale; detto avviso sarà, inoltre, affisso all'Albo Pretorio Provinciale e inserito sul sito internet della Provincia di Roma.

A cura del Gabinetto del Presidente dovrà essere trasmesso agli Assessori Provinciali, ai Consiglieri Provinciali, a tutti i Comuni, le Comunità Montane ricadenti nel territorio provinciale, nonché ai Municipi del Comune di Roma.

L'Ufficio stampa provvederà a darne informazione agli organi di informazione.

L'avviso pubblico dovrà fare esplicito riferimento a:

- a) requisiti di carattere generale, cause di esclusione e di incompatibilità;
- b) l'Organismo e la carica cui si riferisce la nomina o designazione;

- c) i termini di scadenza per la presentazione delle candidature che saranno fissati dal Gabinetto del Presidente in un termine non superiore a 20 giorni e non inferiore a 7 dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso.

ART. 5

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Hanno facoltà di presentare candidature:

- a) i Consiglieri Provinciali. Nell'ultimo semestre del mandato amministrativo i Consiglieri Provinciali non possono presentare proposta di auto-candidatura;
- b) i Sindaci e i Presidenti dei Municipi del Comune di Roma;
- c) i gruppi di almeno 100 elettori iscritti nelle liste della Provincia di Roma (le prime 20 sottoscrizioni dovranno essere autenticate a norma di legge con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);
- d) le associazioni nazionali, regionali e provinciali **legalmente riconosciute** che operino nella Provincia di Roma da almeno 3 anni e che abbiano per fine sociale la tutela dei diritti dei cittadini o la tutela di interessi diffusi relativi all'attività dell'Ente, dell'Azienda e dell'istituzione cui si riferisce la nomina o la designazione;
- e) le organizzazioni sindacali e di categoria che operino nella Provincia di Roma;
- f) gli Ordini e collegi professionali con esclusivo riferimento a designazioni o nomine che abbiano attinenza con le caratteristiche e le finalità di ciascun ordine professionale;
- g) I Rettori delle Università pubbliche e libere, nonché i Presidi delle rispettive Facoltà, aventi sede nella Regione Lazio.

Le candidature di uno stesso nominativo possono essere presentate per le cariche da ricoprirsì in un massimo di due enti.

ART. 6

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le proposte di candidatura devono essere indirizzate al Gabinetto del Presidente della Provincia, che trasmette al Presidente del Consiglio Provinciale quelle di competenza del Consiglio Provinciale.

Le candidature devono, a pena di inammissibilità, essere corredate:

- a) dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dell'interessato;
- b) dell'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente atto;
- c) della dichiarazione di non sussistenza di cause di incompatibilità previste dalla legge e dalle disposizioni di cui all'art. 3 del presente atto;
- d) dal curriculum, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici e dei titoli di studio e di tutte le informazioni che consentano di vagliare adeguatamente la competenza professionale, l'esperienza generale e specifica e le cariche ricoperte in enti, aziende, società a partecipazione provinciale e in genere nelle amministrazioni pubbliche;

- e) dalla dichiarazione del candidato che non sussistono a suo carico motivi generali o speciali, compresi quelli di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;
- f) dal certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziario o dalla relativa autocertificazione ai sensi del D.P.R. 45/2000;**
- g) dalla copia della dichiarazione dei redditi presentata per l'ultima scadenza di legge anteriore al momento della candidatura o relativa autocertificazione .

La suddetta documentazione è conservata presso il Gabinetto del Presidente e consultabile nelle forme e modi previsti dalla legge e dai regolamenti provinciali recanti disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi.

CAPO IV PROCEDURE PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI

ART. 7

NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica alla competente Commissione Consiliare il nome di colui che si propone di nominare o designare.

Nel caso non siano pervenute candidature, ai sensi degli artt. 5 e 6, il Presidente presenta la propria proposta nelle stesse forme.

Entro e non oltre i successivi 10 giorni, la Commissione Consiliare deve esprimere il proprio parere, anche udito, ove lo ritenga opportuno, il candidato proposto, potendosi avvalere anche dei necessari supporti tecnici e professionali.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi in cui il Presidente, o suo delegato, è membro di diritto dell'Ente, Azienda o Istituzione, ai sensi delle rispettive normative.

ART. 8

NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Dirigente dell'Ufficio del Consiglio Provinciale, entro tre giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle candidature, riferisce alla Commissione Consiliare competente in ordine alle candidature pervenute, secondo la procedure di cui agli artt. 5 e 6.

La Commissione, quindi, avanza per ciascuna nomina o designazione da effettuare, la proposta da effettuare al Consiglio Provinciale; tale proposta può essere articolata in una di maggioranza e una di minoranza.

La Commissione avanza obbligatoriamente più di una proposta nel caso di nomine o designazioni che prevedono la rappresentanza della minoranza.

Il Dirigente dell'Ufficio del Consiglio Provinciale predispone lo schema deliberativo dando atto, nel preambolo dello stesso, di tutti i passaggi procedurali e delle conclusioni cui è pervenuta la Commissione Consiliare competente.

Nel caso in cui la Commissione avanzi una singola proposta per ciascuna nomina o designazione da effettuare, il Consiglio vota a scrutinio segreto la proposta della Commissione stessa.

In caso di mancato accoglimento la Commissione deve avanzare, entro sette giorni, una nuova proposta avvalendosi delle candidature pervenute secondo le procedure di cui agli artt. 5 e 6.

Nel caso non siano pervenute altre candidature, ai sensi degli artt. 5 e 6, il Presidente e i Consiglieri possono presentare proprie proposte nelle stesse forme.

Qualora la Commissione avanzi più di una candidatura, il Consiglio vota a scrutinio segreto e risulta nominato o designato colui il quale abbia riportato il maggior numero di voti.

Nel caso in cui i candidati più votati ottengano lo stesso numero di preferenze, prevale il criterio dell'anzianità anagrafica.

Quando la legge, lo Statuto o il Regolamento prescrivano la rappresentanza delle minoranze consiliari, la votazione avviene per voto limitato.

ART. 9

TERMINE PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI

Le nomine e le designazioni di competenza del Presidente debbono essere effettuate entro 45 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle candidature.

Per le nomine di competenza del Consiglio, trascorso il termine di 45 giorni, dalla seduta della Commissione Consiliare secondo quanto previsto al primo comma dell'articolo 8, senza che il Consiglio abbia deliberato, il Presidente, allo scopo di uniformarsi alle cogenti disposizioni fissate in modo perentorio dall'art. 4 del D.L. 16/5/1994 n. 293, convertito in legge n. 444 del 15/7/1994, procede con proprio atto alla nomina o alla designazione, dandone comunicazione al Consiglio Provinciale nella prima seduta utile.

ART. 10

PROROGA DEGLI INCARICHI

Gli incarichi dei soggetti nominati e designati a norma dei presenti indirizzi possono essere prorogati per non più di 30 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza dell'incarico o dell'organismo interessato.

Per quanto non previsto dai presenti indirizzi si applicano le disposizioni del D.L. 16 maggio 1994, n. 293 "Disciplina della proroga degli organi amministrativi", convertito in legge 15 luglio 1994, n.444.

ART. 11

REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE, DIMISSIONI DEI NOMINATI E DESIGNATI

Sono cause di revoca della nomina o designazione:

- comportamenti contraddittori od omissivi o inottemperanza agli indirizzi e alle direttive istituzionali definite dagli organi della Provincia per i settori in cui operano le società, le aziende, le istituzioni, le associazioni, le fondazioni e gli enti vari presso cui è avvenuta la nomina;
- l'inosservanza degli obblighi e doveri di cui al seguente art. 15;
- il verificarsi di altri fatti relativi al comportamento professionale e morale del nominato o designato, che determinino il venir meno del rapporto fiduciario con il Presidente, il e con l'Amministrazione, ovvero con il Consiglio Provinciale, previo contraddittorio con l'organo interessato;
- assenza ingiustificata a tre sedute consecutive dell'organo di appartenenza.

Il Presidente **motivandone i presupposti** può procedere alla revoca dei rappresentanti della Provincia ovvero può proporre la revoca dei rappresentanti del Consiglio Provinciale, dandone nel primo caso tempestiva comunicazione all'Assemblea, nel secondo caso presentando la relativa proposta deliberativa.

Il Consiglio Provinciale può procedere alla revoca dei propri rappresentanti con proprio atto deliberativo **adeguatamente motivato**.

ART. 12

DECADENZA

Sono motivo di decadenza dalla nomina o designazione:

- il sopravvenire delle incompatibilità di cui all'art. 3 del presente atto, che non siano state rimosse entro il termine perentorio di 10 giorni;
- l'infedeltà delle dichiarazioni relativamente ai requisiti richiesti all'art. 2 ovvero la perdita di uno degli stessi requisiti;

La decadenza è dichiarata dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina o designazione.

ART. 13

SOSPENSIONE E SOSTITUZIONE DALL'INCARICO

La sospensione di diritto dagli incarichi conferiti a norma dei presenti indirizzi, si applica ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

In caso di sospensione dall'incarico si provvede alla sostituzione, per la durata della sospensione stessa, secondo le procedure previste nel presente atto, selezionando la proposta tra le candidature già presentate precedentemente.

ART. 14

DIMISSIONI

Le dimissioni a seguito di nomina o designazione, una volta acquisite al protocollo generale della Provincia, sono irrevocabili.

In caso di cessazione dall'incarico per dimissioni o per qualsiasi altra causa della scadenza del mandato di un soggetto nominato o designato, l'organo competente provvede alla sua sostituzione entro il termine massimo di 60 giorni nel rispetto dei presenti indirizzi.

Salvo quanto previsto dal precedente articolo 13, comma 2, l'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza prevista dallo Statuto o dal Regolamento dell'organismo di cui è chiamato a far parte.

ART. 15

DOVERI E OBBLIGHI DEI NOMINATI E DESIGNATI

I nominati e designati hanno l'obbligo di:

- conformarsi, in armonia alle norme di legge, agli indirizzi e alle direttive istituzionali definite dagli organi della Provincia per i settori in cui operano le società, le aziende, le istituzioni, le associazioni, le fondazioni e gli enti vari presso cui è avvenuta la nomina;
- concorrere alla gestione dell'ente o dell'azienda nel rispetto degli statuti e dei regolamenti esistenti, contribuendo al buon andamento dell'ente o dell'azienda stessi;
- inviare all'organo che ha proceduto alla nomina o designazione, in occasione della approvazione del bilancio dell'ente di cui fanno parte, e comunque annualmente, una relazione informativa in forma scritta sull'attività svolta e sull'andamento dell'Ente; tali relazioni devono essere in ogni caso trasmesse alla Commissione Consiliare competente nelle materie attinenti alle finalità dell'organismo cui si riferiscono le relazioni stesse;
- intervenire, su richiesta del Presidente della Provincia ovvero della Commissione Consiliare competente per materia, per l'audizione da parte del medesimo organo.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 16

ALBO GENERALE DEGLI INCARICHI

Il Gabinetto del Presidente tiene l'albo aggiornato delle nomine o designazioni presso enti, aziende od istituzioni, effettuate dal Presidente o dal Consiglio, mettendolo a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Nell'albo sono indicati:

- l'ente, l'azienda o l'istituzione;
- eventuali requisiti obbligatoriamente richiesti dalla normativa che regola il funzionamento dell'ente, azienda o istituzione;
- scadenza del termine di durata;

- numero dei componenti di nomina o designazione provinciale;
- eventuali componenti spettanti alla minoranza consiliare;
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, del soggetto nominato o designato;
- l'atto presidenziale o la deliberazione consiliare di nomina o designazione;
- le surroghe successive;
- la competenza alla nomina o designazione in capo al Presidente o al Consiglio;
- le eventuali indennità connesse all'incarico e relativo ammontare.

ART. 17

COMUNICAZIONE DELLE NOMINE E DELLE DESIGNAZIONI

Entro il mese di gennaio di ogni anno il Presidente della Provincia comunica al Consiglio, in forma scritta, l'elenco delle nomine da effettuarsi entro l'anno, fatte salve eventuali proroghe degli incarichi, commissariamento degli Enti, dimissioni dei rappresentanti e nuove istituzioni di cui sarà data tempestiva informazione al Consiglio stesso.

ART. 18

PARI OPPORTUNITA'

Alle nomine e alle designazioni sono assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

Nelle nomine e nelle designazioni plurime dei rappresentanti della Provincia negli organismi, dovrà essere assicurata la presenza di entrambe i sessi in misura non inferiore al 50% per ciascuno di essi.

L'eventuale impossibilità del rispetto di detta norma dovrà essere adeguatamente motivata.

ART. 19

MANDATO FIDUCIARIO

Alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale, i soggetti nominati o designati ancora in carica devono presentare la propria disponibilità a rassegnare le dimissioni ai nuovi amministratori.

IL PRESIDENTE
ADRIANO LABBUCCI

IL SEGRETARIO GENERALE
FRANCESCO COLACICCO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
BOZZETTO GIANCARLO FRANCO

La presente deliberazione, come risulta da apposita attestazione del messo, è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Amministrazione Provinciale di Roma in data e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Lgs. N. 267 del 18/8/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

Copia conforme all'originale dell'atto sopra trascritto.

Roma, lì.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....